



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente (Disposizioni Per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e per la disciplina delle Aziende e delle Persone Giuridiche di Diritto Privato di Servizi alla Persona) in attuazione legge 8 novembre 2000, n. 328, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dell'articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11.			
_____ (ANGELONI MONICA) _____ (ANGELONI MONICA) _____ (V. MORACE) _____ (V. MANTINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE <div style="text-align: right;"> _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE </div>		
DI CONCERTO	_____ <div style="text-align: right;"> _____ IL DIRETTORE </div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>01/08/2018 - prot. 479</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente (Disposizioni Per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e per la disciplina delle Aziende e delle Persone Giuridiche di Diritto Privato di Servizi alla Persona) in attuazione legge 8 novembre 2000, n. 328, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dell'articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in particolare, l'articolo 25;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- VISTI** gli articoli 10 e 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- VISTO** il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);
- VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e, in particolare, l'articolo 38;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 10, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 dispone, tra l'altro, che "il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972";
- l'articolo 30 della medesima legge 328/2000 dispone, tra l'altro, che "Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972";
- il Governo, in adempimento alla delega di cui all'articolo 10 della legge 328/2000, ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante la disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'articolo 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 prevede che "A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo";

ATTESO CHE

- con legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 è stata approvata la nuova normativa sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;
- l'articolo 38 della medesima legge inserisce le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) nell'ambito del suddetto sistema, prevedendo l'adozione di un'apposita legge regionale di trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nei limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 207/2001;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale concernente (Disposizioni Per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e per la disciplina delle Aziende e delle Persone Giuridiche di Diritto Privato di Servizi alla Persona), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in 22 articoli e corredata di relazione illustrativa;

- VISTA la nota del 1° agosto 2018, prot. 477656 dell'Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;
- DATO ATTO che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;
- RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di legge regionale suddetta allo scopo di ottemperare alle disposizioni di cui decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e all'articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11.

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione, l'allegata proposta di legge regionale concernente (Disposizioni Per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e per la disciplina delle Aziende e delle Persone Giuridiche di Diritto Privato di Servizi alla Persona), redatta in ventidue articoli e corredata di relazione illustrativa, parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE
***“DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE E DELLE
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA”***

Copia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

Art. 1 - Principi generali.

Art. 2 - Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

TITOLO II - Disposizioni sulle Aziende di Servizi alla Persona

Art. 4 - Autonomia ed organizzazione.

Art. 5 - Gestione dei servizi propri dell'ASP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.

Art. 6 - Organi delle ASP.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Direttore.

Art. 11 - Revisione contabile e controlli interni.

Art. 13 - Estinzione.

Art. 14 - Vigilanza e controllo.

Art. 15 - Disposizioni in materia di contabilità.

Art. 16 - Patrimonio.

TITOLO III-Persone giuridiche di diritto privato

Art. 17 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

Art. 18 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.

TITOLO IV- Disposizioni comuni e finali

Art. 19 - Personale.

Art. 20 – Clausola valutativa

Art. 21 - Norme transitorie e finali.

Art. 22 - Abrogazioni.

Copia

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

TITOLO I - Disposizioni generali e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

Art. 1 - Principi generali.

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, nonché dell’articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, disciplina il riordino e la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Aziende di Servizi alla Persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

2. Le ASP concorrono alla realizzazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona e, pertanto, i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della citata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti con particolare riguardo:

- a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani di zona di cui all’articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 27 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.

3. La Regione, al fine di promuovere l’effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, può disporre, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, limitatamente ai soli servizi erogati dalle ASP nell’ambito dei contratti di servizio di cui al comma 3

del presente articolo, l'introduzione di speciali agevolazioni fiscali in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP, stabilendo l'equiparazione dell'aliquota IRAP applicata alle ASP a quella ordinaria. Sono comunque fatti salvi i limiti derivanti dall'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, come previsto dal medesimo decreto.

4. I comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", possono adottare nei confronti delle ASP, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza, nonché ulteriori misure agevolative.

Art. 2 - Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

1. Le IPAB entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, provvedono a:

- a) trasformarsi, adeguando i propri statuti, in ASP anche mediante fusione o raggruppamento ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della presente legge;
- b) trasformarsi in persona giuridica di diritto privato secondo quanto previsto dall'articolo 17 della presente legge.

2. Le IPAB, ai fini della trasformazione, redigono un nuovo inventario del patrimonio oppure aggiornano quello esistente e lo allegano ai nuovi statuti.

3. Qualora l'IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, gli adempimenti previsti vengono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione Lazio con le modalità e i termini previsti all'articolo 13 della presente legge, con il compito di procedere entro 60 giorni agli adempimenti finalizzati alla trasformazione.

4. La trasformazione in ASP è comunque esclusa quando:

- a) l'inattività nel campo dell'erogazione di servizi socio-educativi-assistenziali sia protratta da almeno un triennio;
- b) le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino raggiunte ovvero non siano più conseguibili o non più corrispondenti alle necessità attuali dell'assistenza pubblica;
- c) l'IPAB risulti in possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale", così come richiamato

dagli articoli 5 e 16 del decreto legislativo n. 207 del 2001.

5. Per le IPAB indicate al comma 4, lettere a), b), c) la Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di “commissari ad acta” incaricati di procedere all’estinzione secondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 13 della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 recante “Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio di attribuzione del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica”.

7. Le ASP e le persone giuridiche di diritto privato sorte in seguito alla trasformazione conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle IPAB dalle quali derivano.

Art. 3 – Regolamenti attuativi.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge con i quali definisce in particolare:

- a) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell’articolo 2;
- b) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali ottimali delle istituende ASP, anche ai fini di una uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 46 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;
- c) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 4 e 15 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità;
- d) la disciplina concernente le indennità spettanti al presidente, al consiglio di amministrazione e al revisore delle ASP, nonché ai commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 14, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- e) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all’articolo 10;
- f) le modalità di fusione delle ASP di cui all’articolo 12 nonché quelle relative alla costituzione di

nuove ASP;

g) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell'articolo 14;

h) i criteri per la gestione, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell'articolo 16;

i) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 17 e 18, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria.

TITOLO II - Disposizioni sulle Aziende di Servizi alla Persona

Art. 4 - Autonomia ed organizzazione.

1. Le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione Lazio.

2. La Regione e gli enti locali territoriali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche a valere sui trasferimenti disposti in conto gestione.

3. Gli statuti delle ASP, adottati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, sono conformati al principio della distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione e quelli di gestione.

4. L'autonomia delle ASP è disciplinata nello statuto che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le ASP adottano altresì tutti i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, che definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina o di elezione degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, nonché le forme di partecipazione degli utenti dell'ASP e dei loro famigliari, è deliberato, in base ad un modello predisposto dalla Giunta regionale, dall'ente e trasmesso alla competente direzione regionale per l'approvazione.

5. La personalità giuridica di diritto pubblico delle ASP di nuova costituzione è riconosciuta dalla Giunta regionale.

6. La denominazione dell'ASP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "Azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP".

Art. 5 - Gestione dei servizi propri dell'ASP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.

1. Le attività direttamente destinate alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'ASP.

2. Fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, l'utilizzo di professionalità di soggetti terzi è ammessa esclusivamente per il periodo necessario ad organizzare o ripristinare la regolare erogazione dei servizi diretti alla persona nel rispetto della programmazione regionale e locale, nonché nei casi di gestione di attività istituzionali, in misura non prevalente con riferimento alle entrate della gestione caratteristica e riferite all'ultimo conto consuntivo approvato, per il raggiungimento di economie di costi o riduzione di spese e per le ASP che erogano prevalentemente servizi ai minori.

Art. 6 - Organi delle ASP.

1. Gli organi delle ASP sono:

a) di indirizzo politico-amministrativo:

- il consiglio di amministrazione;

- il presidente;

b) di gestione:

- il direttore;

c) di controllo interno:

- il revisore.

2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione.

1. I Consigli di Amministrazione delle ASP si compongono di tre membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Presidente della Regione Lazio. È fatta salva la possibilità di nominare cinque membri laddove ciò risulti necessario per assicurare la rappresentanza di portatori di interessi originari così come definita dalle Tavole di Fondazione.

2. I consigli di amministrazione delle ASP hanno durata non superiore ai cinque anni e sono designati dai soggetti previsti dai singoli statuti, nel rispetto delle volontà del fondatore, prevedendo in ogni caso:

a) la designazione del presidente e di un componente in capo al Presidente della Regione Lazio in ragione delle competenze in materia di politiche sociali e delle funzioni di vigilanza sulle ASP attribuite dalla normativa vigente;

b) la designazione di un componente, sulla base dell'ambito territoriale di riferimento, in capo:

- al Sindaco di Roma Capitale nel caso di ASP aventi sede legale nel Comune di Roma;

- all'organismo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata di cui al comma 1, articolo 44 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, nel caso di ASP operanti nel relativo distretto socio-sanitario;

- alla Regione Lazio, sentiti i distretti socio-sanitari interessati, nel caso di ASP operanti a livello sovradistrettuale.

3. Le designazioni sono effettuate almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, mentre le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, la Regione Lazio provvede in via sostitutiva nei successivi trenta giorni.

4. I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge e dallo Statuto.

5. Lo statuto dell'ASP, anche in deroga alle volontà del fondatore, stabilisce la gratuità della carica o la corresponsione delle indennità ai consiglieri di amministrazione e al presidente secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e

in particolare:

- a) approva lo statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci di previsione e di esercizio,
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanati ai sensi dell'articolo 16, nonché l'eventuale conferimento del proprio patrimonio disponibile a fondi comuni immobiliari già esistenti, la costituzione di nuovi fondi o l'adesione su base volontaria ad analoghe iniziative assunte dalla Regione Lazio.
- i) approva le proposte di contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- k) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti e dei famigliari dell'ASP;
- l) nomina il Vice Presidente, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati nello Statuto.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASP, vigila sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Se previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente proprie funzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per età.

Art. 10 - Direttore.

1. La gestione dell'ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica. La durata dell'incarico, nell'assicurare la continuità della gestione della ASP, non può comunque superare i sei mesi successivi alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Per la nomina a direttore dell'ASP sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.

3. Il direttore dell'ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo consiglio. L'esito negativo delle verifiche è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di direttore da parte del consiglio di amministrazione. Il direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.

4. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso del direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non apicali delle strutture della Giunta regionale.

Art. 11 - Revisione contabile e controlli interni.

1. L'ASP si dota, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del Codice civile si applicano anche all'organo di revisione legale dei conti dell'ASP.

2. L'organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economico- finanziaria e su entrambi gli atti esprime rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.
3. L'organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.
4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti e può procedere ad atti di controllo.
5. L'organo di revisione è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASP, ne riferisce immediatamente al consiglio di amministrazione informando, qualora lo ritenga opportuno, anche la competente autorità regionale di vigilanza.
7. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede alla immediata sostituzione. Al revisore spetta una indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata con il Regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 12 – Costituzione e fusione di ASP

1. La Regione, in riferimento alla complessiva definizione degli ambiti di intervento territoriali del sistema integrato regionale dei servizi sociali, promuove la costituzione di nuove ASP, nonché la fusione tra più ASP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.
2. Le ASP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori.
3. La fusione è finalizzata a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l'avvio delle procedure di cui

all'articolo 15.

4. Le modalità per la costituzione di nuove ASP e la fusione tra due o più ASP sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

5. Per le fusioni disposte in sede di trasformazione delle IPAB in ASP ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 13 - Estinzione.

1. Le IPAB di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) sono soggette all'estinzione d'ufficio, con contestuale destinazione del loro patrimonio ad altra IPAB per la quale sia stata già attivata o comunque prevista la procedura di trasformazione in ASP, anche mediante fusione di cui all'articolo 12, comma 5, della presente legge.

2. Il commissario ad acta di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge provvede ad effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare, mobiliare e dei rapporti giuridici pendenti dell'IPAB estinguenda, trasmettendo i relativi atti alla competente direzione regionale entro i 60 giorni successivi alla loro nomina.

3. La Regione, entro i successivi 30 giorni, dispone l'estinzione dell'IPAB nel rispetto delle relative tavole di fondazione, provvedendo alla contestuale individuazione dell'IPAB cui trasferire beni e rapporti giuridici pendenti di quella già soggetta ad estinzione:

a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma Capitale, ad altra IPAB avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso Comune;

b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione Lazio, ad altra IPAB avente sede nello stesso distretto socio-sanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle ASL di comune appartenenza.

4. La Regione, su richiesta dell'ASP interessata o anche d'ufficio, può disporre l'avvio dell'estinzione di un'ASP, nominando contestualmente un commissario ad acta incaricato di procedere, entro i successivi 60 giorni, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e del patrimonio immobiliare e mobiliare e alla trasmissione dei relativi atti alla competente direzione regionale; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

5. Entro i successivi 30 giorni dalla trasmissione degli atti alla competente direzione regionale, la Regione dispone l'estinzione dell'ASP, provvedendo alla contestuale individuazione dell'ASP cui trasferire i beni e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all'IPAB soggetta ad estinzione sulla base dei criteri di cui al comma 3.

Art. 14 - Vigilanza e controllo.

1. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita: a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali; b) sui risultati di gestione. A tal fine le ASP trasmettono annualmente alla struttura regionale competente: a) il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio; b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

3. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP: a) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche; b) sugli atti di disposizione immobiliare.

4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.

5. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all'articolo 15, comma 4, ovvero le altre ipotesi indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'ASP.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5 o qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'ASP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 5, la Regione dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi, un commissario straordinario per i fini di cui sopra e per la ricostituzione dell'organo di governo.

7. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta una indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico in conformità alle prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1 lett. d).

8. Per la nomina a commissario straordinario sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea specialistica nonché una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.

9. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al consiglio di amministrazione e assume il governo e l'amministrazione dell'ASP.

10. Il commissario straordinario è tenuto ad agire d'intesa con la competente direzione regionale, a riferire periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

Art. 15 - Disposizioni in materia di contabilità.

1. Le ASP adottano, mediante apposito regolamento, la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti.

2. La gestione economico patrimoniale delle ASP si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dal revisore secondo quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge.

4. Il bilancio di esercizio e la situazione patrimoniale sono approvati dal consiglio di amministrazione entro cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31

dicembre dell'anno precedente e sono trasmessi, entro quindici giorni dall'approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicati per almeno quindici giorni nell'albo dell'ASP.

5. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio contiene altresì la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.

6. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico- finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione del revisore.

7. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per il miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.

8. La perdita di esercizio nonché la violazione dell'articolo 16, commi 1 e 4, sono presupposti per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 14, fatta salva la presentazione di adeguata giustificazione.

Art. 16 - Patrimonio.

1. La gestione del patrimonio delle ASP, quale espressione di autonomia propria, si ispira ai seguenti principi: a) valorizzazione del patrimonio attraverso conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali, nel rispetto di livelli minimi determinati dalla Giunta regionale, sulla base di parametri rispondenti a principi di oggettività e trasparenza; b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 15, comma 7.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, purché l'utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

3. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le ASP, su istanza corredata da parere dell'organo di revisione di cui all'articolo 11, ad alienare e ad acquistare il patrimonio immobiliare disponibile o che verrà classificato come tale, per incrementarne la redditività ai fini di un miglioramento economico- gestionale e del patrimonio dell'ente.

4. Alle ASP è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l'ipotesi di adeguata giustificazione di cui all'articolo 15, comma 8, e l'ipotesi di gestione commissariale prevista dall'articolo 14. L'istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

5. Le ASP, singolarmente o in forma associata, previa autorizzazione rilasciata dalla competente direzione regionale e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 3 della presente legge, al precipuo scopo di pervenire ad una crescente redditività delle relative rendite immobiliari, possono disporre il conferimento del patrimonio disponibile a fondi comuni immobiliari già esistenti, prevederne la costituzione di nuovi o aderire su base volontaria ad analoghe iniziative assunte dalla Regione Lazio.

TITOLO III-Persone giuridiche di diritto privato

Art. 17 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

1. La trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato è ammessa esclusivamente quando ricorrano le condizioni di cui al DPCM 16 febbraio 1990 recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale".

2. Per le IPAB tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa si applica l'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 recante "Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa".

3. Le IPAB che si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti, entro i successivi novanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ai relativi adempimenti, rendendo pubblico l'avvio del procedimento di privatizzazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nel proprio albo e notificandolo al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'istituzione.

4. Il Comune ove ha sede legale l'Istituzione, entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'avvio del procedimento di cui al comma precedente, può, con provvedimento motivato, rivolgersi alla competente direzione regionale per richiedere il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico dell'IPAB e la trasformazione in ASP o la sua estinzione ai sensi degli articoli 2 e 13 della presente legge.

Art. 18 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.

1. La Regione, mediante la competente direzione, esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e del codice civile.

2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione, oltre agli atti dovuti per legge anche quelli di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di svolgimento del controllo.

4. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e socio-sanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano gli articoli 11 e 15, in quanto compatibili con le disposizioni del Codice civile.

TITOLO IV- Disposizioni comuni e finali

Art. 19 - Personale.

1. La trasformazione, anche mediante fusione, delle IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 12, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti e il personale dipendente; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.

2. Per i dipendenti delle IPAB o delle ASP trasformate in persone giuridiche di diritto privato, fino all'individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente o di nuova istituzione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla natura prevalente dell'attività svolta dall'ente di appartenenza, come individuata nel proprio statuto.

4. Nell'ambito dei contratti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, le ASP, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria e limitatamente alle nuove assunzioni di personale direttamente addetto a funzioni socio-educative-assistenziali o socio-sanitarie, possono prevedere, in base alla specifica natura delle prestazioni previste nei rispettivi contratti di servizio, l'applicazione di CCNL diversi da quelli già applicati al personale in servizio presso le IPAB alla data di approvazione della presente legge.

Art. 20 – Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente una ricognizione delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente le seguenti informazioni: a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato; b) il numero delle ASP derivanti dalla fusione di IPAB; c) il numero di IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale; d) le IPAB trasformate; e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

3. La Giunta regionale, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la verifica dello stato di attuazione del processo di riordino e trasformazione delle IPAB con particolare riferimento: a) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP; b) all'ambito territoriale di operatività delle ASP ed ai settori d'intervento delle

medesime; c) alle eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle ASP.

Art. 21 - Norme transitorie e finali.

1. I procedimenti regionali riguardanti le IPAB non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ed è fatta salva la possibilità per le ASP interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.

2. I consigli di amministrazione in carica delle IPAB decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, eccettuati i relativi presidenti, che nella veste di legali rappresentanti delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione, anche mediante fusione, in ASP o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime.

3. Per le IPAB, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino al compimento della fase di trasformazione entro i termini previsti dall'articolo 2.

4. La Giunta regionale fornisce indicazioni alle ASP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge al fine di garantirne l'operatività.

Art. 22 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4 sono abrogati:

a) la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 recante "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica";

b) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

c) la legge regionale 12 agosto 1978 n. 42 recante "Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio

delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniale ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica”;

d) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 69 recante “Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19”;

e) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 recante “Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza”;

f) l'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”;

g) l'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 recante “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007”;

h) l'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008”;

i) il comma 49 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”;

l) l'articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”;

m) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio e s.m.i.”;

n) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante “Legge di stabilità regionale 2016”;

o) i commi 9 e 10 dell'articolo 1 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;

p) il Regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 recante “Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)”.

RELAZIONE

Proposta di legge recante “Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”

L'articolo 10, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 dispone, tra l'altro, che “il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972”.

Il Governo, in adempimento alla delega di cui all'articolo 10 della legge 328/2000, ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante la disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Con legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 è stata approvata la nuova normativa sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio e il relativo articolo 38 inserisce le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) nell'ambito del suddetto sistema, prevedendo l'adozione di un'apposita legge regionale di trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nei limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 207/2001.

La proposta di legge, in conformità alle richiamate disposizioni di legge, nonché in conformità ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale dettati dalla legge costituzionale 3/2001 e della normativa statale applicabile al caso di specie, consente di superare un sistema legislativo (legge 6972/1890 cd. Legge Crispi) e regolamentare (R.D. 99/1891 di attuazione della legge Crispi) e disciplina il riordino e la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Aziende di Servizi alla Persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato e ciò anche al fine di razionalizzarne il sistema anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza e l'efficacia sociali e socio-sanitari regionali.

Il testo proposto si articola in 4 titoli per complessivi 22 articoli, distinti tra:

- Principi generali, contenuti oltre ai richiami normativi, anche indicazioni sulle modalità di trasformazione delle IPAB in Aziende di Servizi alla Persona o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Disposizioni sulle ASP (Aziende di Servizi alla Persona), contenenti una disciplina specifica relativa alla loro organizzazione (che si riporta, in termini di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ai principi di cui al d. lgs. 207/2001) e ai relativi organi, alle modalità di espletamento della vigilanza da parte della direzione regionale competente, alle procedure di costituzione e fusione delle Asp, oltre a quelle di estinzione delle IPAB e delle Asp medesime, nonché alla gestione del patrimonio e contabile degli enti trasformati;
- Disposizioni sulla trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato;
- Norme di carattere generale riferite al processo di trasformazione, nonché all'abrogazione, a far data dall'approvazione della norma, di tutte le disposizioni regionali che si pongono in contrasto con la presente proposta e ciò al fine di superare la frammentarietà di leggi che regolano il sistema delle IPAB.

Il Presidente

Nicola Zingaretti